

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione n° 27293/86 del 1° ottobre 1986 dell'Intendenza di Finanza di Trento.

Repertorio n. 42.024
Atto n. 16.824

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
"CONSORZIO PER IL TURISMO DELLA VALLE DI LEDRO"
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventitre luglio duemiladiciannove in Ledro (TN), via al Lago n. 1, presso il QBO nuovo spazio vetrato del Museo delle Palafitte del Lago di Ledro, essendo le ore ventuno e trenta,

23 luglio 2019

Avanti a me **dott. PAOLO PICCOLI**, Notaio in Trento, con Studio in via Grazioli n. 79, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente

- **DEMADONNA MARIA** nata a Riva (TN) il giorno 25 gennaio 1958 con domicilio in Ledro (TN), via San Michele n. 20, la quale **interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante** dell'Associazione

"CONSORZIO PER IL TURISMO DELLA VALLE DI LEDRO"
con sede in Ledro (TN), fraz. Pieve, via Nuova n. 7, Codice Fiscale 84002900227, Partita IVA 00831220223, iscritta nel Registro Provinciale delle Persone Giuridiche al n. 64, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo.

Comparente che **mi richiede di assistere**, redigendone il relativo verbale, all'assemblea straordinaria che l'Associazione intende **oggi tenere in questo luogo ed ora, in seconda convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Discussione e deliberazione in merito alla proposta di modifica dello Statuto del Consorzio per il Turismo della Valle di Ledro, approvata dal Consiglio di amministrazione in data 8 luglio 2019;**
- 2) **Adempimenti conseguenti alla modifica dello Statuto;**
- 3) **Varie ed eventuali.**

* * * * *

Comparente che **assume, su designazione unanime dei presenti**, aderendo io Notaio a tale richiesta, **la presidenza dell'Assemblea e, dichiaratala aperta, constata e dà atto:**

- che **l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 14) dell'attuale statuto, mediante lettera raccomandata A.R. inviata in data 9 (nove) luglio 2019 (duemiladiciannove), Prot.n. 34/2019;**

- che **del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad essa comparente, Vigilio Rosa, Giacomo Maroni, Matteo Mazzarini, Paolo Berlanda, Nicola Calcari, Ezio Tarolli, Elena Santi, Francesco Cellana, Anna Maria Santolini, Consiglieri;**

- che **è presente il Revisore dei Conti Ettore Luraschi;**



Dott.

Paolo Piccoli

Notaio in Trento

via Grazioli n. 79

tel. 0461/236499

fax 0461/232282

e mail:

paolopiccoli@notariato.it

Reg.to a TRENTO

il 24 luglio 2019

al n° 3733

S. I T

Reg. 200,00

Imp.Bollo 45,00

Totale € 245,00

- che **l'assemblea si trova qui riunita in seconda convocazione essendo la prima**, prevista per il 22 (ventidue) luglio 2019 (duemiladiciannove) ad ore 7,30 (sette e minuti trenta) **andata deserta**;

- che **sono presenti**, in proprio e per delega, in atti dell'Associazione, n. 33 (trentatre) associati su complessivi numero 40 (quaranta) associati aventi diritto di voto, **come risulta dal foglio presenze che**, firmato dalla comparente e da me Notaio **si allega al presente verbale sotto la lettera "A"**, per formarne parte integrante e sostanziale;

- che **tutti i presenti si dichiarano informati** circa gli argomenti da trattare.

La Presidente dichiara quindi **l'assemblea validamente costituita** ai sensi di legge e di statuto essendo necessaria la presenza in seconda convocazione di un quarto degli aventi diritto.

Passando pertanto alla **trattazione dell'ordine del giorno**, **la Presidente** signora Demadonna Maria espone all'assemblea l'opportunità di aggiornare l'attuale statuto in modo da renderlo tecnicamente più adeguato alle esigenze dell'Associazione, **comprendente**, tra l'altro, **la modifica della denominazione** in "Azienda per il turismo della Valle di Ledro" in sigla "A. p. t. Valle di Ledro".

La Presidente passa quindi ad illustrare articolo per articolo il testo dello statuto con le modifiche proposte dal Consiglio di Amministrazione, che se, accolto, dovrebbe regolare la vita dell'Associazione non appena ottenuta l'approvazione dell'Autorità di Vigilanza.

L'Assemblea udita l'esposizione della Presidente, con voto espresso per alzata di mano con prova e controprova, all'unanimità,

d e l i b e r a

- di **approvare il nuovo testo di statuto** nei termini e modi illustrati dalla Presidente dell'Assemblea, **comprendente**, tra l'altro, **la modifica della denominazione** in "AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI LEDRO" in sigla "A. p. t. Valle di Ledro".

Il testo di statuto, così risultante, firmato dalla comparente e da me Notaio, **si allega al presente verbale sotto la lettera "B"**, per formarne parte integrante e sostanziale;

- di **attribuire alla Presidente la facoltà di apportare eventuali modifiche formali** richieste dall'Autorità di Vigilanza o dalla Giunta Provinciale.

Le spese di questo atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Ai fini fiscali il presente verbale è soggetto ad imposta fissa di registro.

Null'altro essendovi da deliberare **la Presidente dell'assemblea la dichiara chiusa essendo le ore ventidue.**

* * * * *




















Io Notaio vengo dispensato dalla lettura di ogni allegato.
Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia
e parte da me Notaio, su circa cinque facciate di due fo-
gli è stato da me redatto e letto alla comparente che lo
approva e lo sottoscrive.
















F.to: Maria Demadonna


F.to: Paolo Piccoli (L.S.)

SOCI VOTANTI 2019

ALLEGATO "A" AL
 REP. N° 42024/16824
 Notaio Paolo Piccoli

	SOCIO	RAPPRESENTANZA	FIRMA
1	Rosa Vigilio	Rappr. Pro Loco Mezzolago	
2	Demadonna Maria	Rappr. Pro Loco Mezzolago	
3	Risatti Francesca	Rappr. Pro Loco Mezzolago	
4	Michael Oradini	Rappr. Pro Loco Bezzecca	
5	Davide Tiboni	Rappr. Pro Loco Bezzecca	
6	Cristina Luraschi	Rappr. Pro Loco Bezzecca	
7	Maroni Giacomo	Rappr. Pro Loco Pieve	
8	Pellegrini Maria	Rappr. Pro Loco Pieve	
9	Spagnolli Francesca	Rappr. Pro Loco Pieve	
10	Maurizio Bartoli	Rappr. Pro Loco Concei	
11	Mazzarini Matteo	Rappr. Pro Loco Concei	
12	Alberta Santi	Rappr. Pro Loco Concei	
13	Berlanda Paolo	Rappr. Pro Loco Molina	
14	Lorenzo Casari	Rappr. Pro Loco Molina	
15	Thomas Boccagni	Rappr. Pro Loco Molina	
16	Ilaria Tiboni	Rappr. Pro Loco Tiarno di Sopra	
17	Elisa Merli	Rappr. Pro Loco Tiarno di Sopra	
18	Patrizio Crosina	Rappr. Pro Loco Tiarno di Sopra	
19	Martino Dassatti	Rappr. Pro Loco Tiarno di Sotto	
20	Boni Lorenzo	Rappr. Pro Loco Tiarno di Sotto	
21	Calcari Nicola	Rappr. Pro Loco Tiarno di Sotto	

22	Tarolli Ezio	Rappr. Comune	
23	Crosina Remo	Rappr. Comune	
24	Rosa Cesare	Rappr. Comune	
25	Rosa Ivana	Rappr. Comune	
26	Aldo Novali	Rappr. UNAT	
27	Lorenzo Michelotti	Rappr. UNAT	
28	Poletti Fabio	Rappr. FAITA	
29	Sartori Franco	Rappr. Pubblici esercizi	 delega
30	Cicciarello Francesca	Rapp. Ristorazione	
31	Ribaga Nicola	Rappr. Commercio	
32	Santi Elena	Rappr. ASAT	
33	Deguelmi Marco	Rappr. ASAT	
34	Rosa Mattia	Rappr. Agenzie Immobiliari	
35	Santolini Anna Maria	Rappr. Appart, CAV, B&B, rifugi	
36	Sartori Stefania	Rappr. Aziende Agricole	
37	Zendri Luca	Rappr. Ass. Sportive	
38	Salvi Andrea	Rappr. Artigiani	
39	Marco Baruzzi	Rappr. Cassa Rurale di Ledro	 delega
40	Franco Sartori	Rapp. Fam Coop Ledro	
41	Risatti Osvaldo	Organo Probiviri	
42	Luraschi Ettore	Revisore dei Conti	





STATUTO
“AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI LEDRO”
in sigla: **“A. p. t. Valle di Ledro”**

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

Articolo 1 (Costituzione e denominazione)

1. È costituita, con sede nel comune di Ledro, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del codice civile e dell'articolo 9 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, della Provincia Autonoma di Trento, “Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento”, - di seguito più brevemente citata come legge provinciale sulla promozione turistica, - l'Associazione denominata:

“AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI LEDRO”
in sigla: **“A. p. t. Valle di Ledro”**, di seguito citata anche come Associazione.

2. L'Associazione potrà istituire, con deliberazione del consiglio di amministrazione, agenzie, sedi secondarie, succursali e rappresentanze, anche fuori dal territorio del comune di Ledro.

Articolo 2 (Durata)

1. La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.

Articolo 3 (Scopo)

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di svolgere, con riferimento all'ambito territoriale della Valle di Ledro, le attività previste dall'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica, in conformità ai provvedimenti attuativi adottati dalla Giunta provinciale.

2. Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione realizza:

a. la valorizzazione delle risorse territoriali e turistiche della Valle di Ledro, anche al fine di incrementare le attività dei soci, aumentandone e migliorandone l'efficienza, la competitività e la sostenibilità;

b. un sistema integrato di offerta, adatto a soddisfare i diversi target di domanda turistica, con particolare attenzione alle certificazioni riconosciute al territorio, al fine di rendere competitivo l'ambito territoriale, con conseguente miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei soci;

c. lo sviluppo di sinergie tra i soci;

d. la creazione di un sistema organizzato e integrato di servizi, per la valorizzazione socioeconomica del territorio d'ambito della Valle di Ledro;

e. il coordinamento tra le Pro Loco socie e le associazioni di volontariato aderenti all'Associazione, operanti nei settori dello sport, della cultura, dell'istruzione, della tutela dell'ambiente nonché in settori aventi comunque attinenza con gli scopi dell'Associazione, con particolare riguardo all'organizzazione, realizzazione e valorizzazione di iniziative comuni;

f. la fornitura di servizi amministrativi, organizzativi e contabili sia alle Pro Loco socie, sia ai soggetti associati, anche con riferimento ai rapporti con la Provincia Autonoma di Trento e gli enti territoriali;

g. la promozione di forme di collaborazione con soggetti terzi, espressione di territori limitrofi nonché di progetti trasversali, al fine di sviluppare opportunità di crescita del prodotto turistico e generare valore nel siste-

ma economico locale.

3. L'Associazione adotta programmi annuali e pluriennali di attività, in raccordo sia con i soci, sia con le "Linee guida per la politica turistica provinciale" e con le iniziative della società, di cui all'art. 6 della legge provinciale sulla promozione turistica e delle Pro Loco d'ambito.

4. L'Associazione può operare anche con soggetti che non siano soci.

Articolo 4 (Oggetto sociale)

1. L'Associazione, in conformità a quanto stabilito nel precedente articolo 3 e tenuto conto dei requisiti, della professionalità e degli interessi dei propri soci, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

a. informazione e accoglienza turistica a favore dell'ambito territoriale della Valle di Ledro, nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dalla Provincia Autonoma di Trento e dei requisiti omogenei identificati ai sensi dell'articolo 6, comma 1.1, lettera c) della legge provinciale sulla promozione turistica;

b. coordinamento, sostegno e promozione delle attività di animazione turistica, svolte a livello locale da soggetti pubblici e privati;

c. identificazione e valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, per la costruzione della proposta turistica dell'ambito, in funzione della successiva commercializzazione, in coerenza con l'attività svolta dalla società prevista dall'articolo 6 della legge provinciale sulla promozione turistica;

d. organizzazione e vendita di servizi e di pacchetti turistici, come definiti dall'articolo 14 della legge provinciale sulla promozione turistica, anche avvalendosi dell'attività di terzi;

e. promozione del turismo anche mediante gestione coordinata e integrata di un portale internet nonché tramite il reperimento di risorse economiche e strumentali da soggetti terzi, ivi comprese le sponsorizzazioni;

f. riscossione di somme derivanti dal rilascio di licenze e concessioni nonché per l'esposizione di pubblicità nell'ambito turistico;

g. agenzia per la bigliettazione, la pubblicità e i servizi accessori per l'organizzazione di spettacoli, eventi e manifestazioni;

h. realizzazione, sviluppo, vendita e distribuzione di coupon prepagati e di voucher per la pubblicizzazione e l'acquisto di prodotti e servizi nonché istituzione, svolgimento e sviluppo di connessi servizi digitali per campagne di marketing dei medesimi prodotti e servizi;

i. organizzazione, gestione e partecipazione ad eventi e corsi formativi e divulgativi;

l. promozione del commercio di prodotti del territorio;

g. connesse o affini a quelle delle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed l) nonché tutti i servizi accessori o complementari a quelli sopra descritti, purché attinenti allo scopo sociale.

2. Lo svolgimento delle attività, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, potranno essere svolte direttamente dall'Associazione oppure affidate in tutto o in parte ai soci, mantenendo tuttavia la titolarità delle stesse in capo all'Associazione.

3. L'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività, che dovesse essere attribuite in futuro al soggetto di cui all'articolo 9 della legge n. 8/2002, dalle norme in materia di promozione turistica ovvero da altre disposizioni legislative e regolamentari.

4. L'Associazione può stipulare tutti i contratti e compiere ogni operazione, negozio o atto di natura mobiliare e immobiliare ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore, necessari od utili al raggiungimento dello scopo sociale.

5. L'Associazione può inoltre: stipulare contratti di assicurazione, sia nell'interesse dell'Associazione che dei soci; ottenere avvalli, fidejussioni, ipoteche ed analoghe garanzie, per operazioni finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale; prendere parte a società od organismi consortili e associativi, se utile alla difesa ed incremento degli scopi sociali.

6. Le attività di cui al presente articolo saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di professioni, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

TITOLO II

SOCI

Articolo 5 (Soci)

1. Possono diventare soci, secondo il principio dell'adesione aperta, di cui all'articolo 9, comma 4, lettera c), della legge provinciale sulla promozione turistica, le persone fisiche, le società, le persone giuridiche, le associazioni, il Comune di Ledro, gli enti pubblici e privati, interessati al perseguimento e raggiungimento dello scopo sociale e, in particolare, alla promozione turistica della Valle di Ledro, che non abbiano interessi contrastanti con quelli dell'Associazione.

Articolo 6 (Domanda di ammissione)

1. Chi intende diventare socio, deve presentare al consiglio di amministrazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata (PEC) ovvero mediante consegna diretta con ritiro di ricevuta, domanda di ammissione, che dovrà contenere:

a. cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, eventuale domicilio, professione, codice fiscale ovvero, se trattasi di soggetti diversi dalle persone fisiche, natura giuridica, denominazione o ragione sociale, sede, codice fiscale, iscrizione alla C. C. I. A. A. se prevista, generalità del legale rappresentante nonché della persona che sottoscrive la domanda, se diversa dal legale rappresentante; alla domanda dovrà essere allegata copia della deliberazione dell'organo sociale, che autorizza l'iscrizione alla Associazione, con l'indicazione del comparto di attività, di cui all'articolo 16 dello Statuto, cui aderisce.

b. il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni societarie e l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata;

c. la dichiarazione di conoscere e di accettare integralmente e senza riserve lo Statuto e i regolamenti della Associazione e di non avere interessi in contrasto con la stessa;

d. l'impegno al versamento delle quote sociali e dei contributi in conto gestione eventualmente previsti;

e. la dichiarazione di non aver subito condanne penali, passate in giudicato, per reati contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, la pubblica amministrazione;

f. nel caso di imprese, la dichiarazione di non essere state poste in liquidazione, poi revocate o sottoposte a procedure concorsuali, nel triennio precedente a quello della domanda;

g. nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, dichiarazione di non aver subito provvedimenti definitivi di applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Articolo 7 (Deliberazione sulla domanda di ammissione)

1. Il consiglio di amministrazione delibera sulla domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla presentazione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo e l'attività svolta dall'Associazione. In caso di rigetto della domanda, la deliberazione deve essere motivata.
2. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata per iscritto all'interessato, che ne rilascia ricevuta ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci, dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento della quota sociale e delle altre somme dovute, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione, all'atto dell'accettazione della domanda.
3. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il richiedente può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea, la quale delibera obbligatoriamente in occasione della successiva convocazione.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.
5. Non sono consentite limitazioni all'adesione associativa con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura.
6. Gli amministratori, nella relazione al bilancio annuale, riferiscono in merito alle decisioni prese sulle domande di ammissione di nuovi soci.

Articolo 8 (Diritti dei soci)

1. I soci hanno diritto di:
 - a. partecipare alla formazione delle deliberazioni delle assemblee e alla elezione delle cariche sociali;
 - b. usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dall'Associazione, nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
 - c. prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni in merito alla gestione sociale.

Articolo 9 (Obblighi dei soci)

1. Fermi restando gli altri obblighi derivanti dalla legge, i soci sono tenuti:
 - a. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali;
 - b. al versamento delle quote sociali e dei contributi in conto gestione;
 - c. a concorrere alla copertura delle spese per il funzionamento e la gestione dell'Associazione;
 - d. a non svolgere azioni, che possano essere in contrasto con gli interessi dell'Associazione o comunque pregiudizievoli per la stessa;
 - e. a non trasferire, a qualsiasi titolo, la qualifica di socio e la quota asso-

ciativa;

f. a comunicare, con lettera raccomandata o a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), la variazione della residenza, del domicilio, dei recapiti e comunque di tutti i dati utili all'Associazione per la tenuta dei rapporti con i soci.

2. Per i rapporti con l'Associazione, la residenza e il domicilio sono quelli risultanti dal libro dei soci e le variazioni hanno effetto dopo trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Articolo 10 (Perdita della qualità di socio)

1. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione dalla Associazione e per morte.

2. I soci receduti o esclusi o gli eredi o legatari dei soci deceduti non hanno diritto alla restituzione delle quote sociali versate.

3. È escluso il rimborso dei contributi in conto gestione versati.

4. In ogni caso, lo scioglimento del rapporto, limitatamente al socio, non libera lo stesso o gli eredi o i legatari dagli impegni assunti con l'Associazione.

Articolo 11 (Recesso)

1. Il socio può recedere dall'Associazione, decorsi due anni dalla data della delibera di ammissione, mediante richiesta scritta e motivata, da inviare al consiglio di amministrazione con raccomandata ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), qualora abbia perduto i requisiti per l'ammissione ovvero non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Il recesso parziale è in ogni caso vietato.

2. Il consiglio di amministrazione delibera sulla domanda di recesso, entro sessanta giorni dal ricevimento.

3. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione della deliberazione di accoglimento della domanda.

4. Per le obbligazioni assunte con l'Associazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se richiesto tre mesi prima della chiusura ovvero, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Fino a tale data, il socio è tenuto al pagamento di tutte le somme a qualunque titolo dovute all'Associazione.

Articolo 12 (Esclusione del socio)

1. L'esclusione dall'Associazione è deliberata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a. perda i requisiti previsti per l'ammissione all'Associazione ovvero non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

b. non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e ad ogni altro atto stipulato con l'Associazione;

c. non provveda, in tutto o in parte e nei termini e modi stabiliti, al versamento della quota sociale o al pagamento delle somme a qualunque titolo dovute all'Associazione o non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti dell'Associazione;

d. arrechi, in qualunque modo, gravi danni all'Associazione o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo o dell'oggetto sociale;

e. svolga attività contrarie agli scopi sociali.

2. Prima di deliberare l'esclusione, il consiglio di amministrazione deve contestare le inadempienze al socio, assegnandogli un termine, non inferiore a trenta giorni, per adempiere o presentare le giustificazioni scritte.

3. La delibera di esclusione è comunicata al socio con raccomandata con avviso di ricevimento, dal presidente dell'Associazione, che ne cura altresì tempestivamente l'annotazione nel libro dei soci, dalla cui data decorre l'esclusione.

4. Lo scioglimento del rapporto associativo determina la risoluzione di diritto dei rapporti in corso fra il socio e l'Associazione. Il socio è comunque tenuto a pagare tutte le somme a qualunque titolo dovute all'Associazione.

Articolo 13 (Morte del socio)

1. Gli eredi o legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Associazione, possono subentrare al socio deceduto, su loro richiesta e previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCO

Articolo 14 (Risorse economiche)

1. Le entrate dell'Associazione derivano da:

- a. quote associative e contributi in conto gestione degli associati;
- b. donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e ogni entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie;
- c. contributi e finanziamenti di enti pubblici e privati, finalizzati al sostegno dei programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- d. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione;
- g. ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione.

2. È vietato dividere tra i soci, anche indirettamente, proventi, utili o eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

3. È obbligatorio reinvestire ed impiegare gli utili o eventuali avanzi di gestione nelle attività istituzionali statutariamente previste ovvero destinarli ad incrementare il fondo di dotazione patrimoniale.

Articolo 15 (Bilancio ed esercizio sociale)

1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale, il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, da compilare in conformità alle norme e ai principi di legge.

3. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci, per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, insieme al piano operativo dell'Associazione.

4. Il bilancio, insieme alla relazione sul bilancio del revisore, deve essere depositato, presso la sede dell'Associazione, quindici giorni prima della data dell'assemblea convocata per l'approvazione e ciascun socio può prenderne visione, previa richiesta scritta.

Articolo 16 (Contributi in conto gestione)

1. I criteri per la determinazione e la suddivisione tra i soci dei contributi in conto gestione, necessari per la copertura dei costi sostenuti per il funzionamento dell'Associazione, sono stabiliti da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci e dovranno tenere conto di quanto previsto dai successivi commi per gli enti pubblici nonché del numero e delle dimensioni economiche dei singoli soci, secondo parametri oggettivi da istituire per ciascuno dei seguenti comparti rappresentati nella Associazione:

- 1) settore ricettivo alberghiero;
- 2) settore ricettivo extra alberghiero;
- 3) impianti di risalita;
- 4) pubblici esercizi e ristorazione;
- 5) commercio direttamente collegato col prodotto turistico;
- 6) agenzie immobiliari, di viaggio e consorzi di commercializzazione dei prodotti turistici;
- 7) figure professionali del turismo;
- 8) artigianato direttamente collegato col prodotto turistico;
- 9) industria direttamente collegata col prodotto turistico;
- 10) agricoltura direttamente collegata col prodotto turistico;
- 11) associazioni di categoria della ricettività turistica;
- 12) associazioni culturali, ambientali, sportive, del tempo libero e del volontariato;
- 13) persone fisiche;
- 14) associazioni Pro Loco.

2. I soci ente pubblico e le associazioni senza scopo di lucro sono tenuti a concorrere solo per le attività indicate ai punti a, b, c, e, g, h, i ed l del paragrafo 1, dell'articolo 4 dello Statuto; gli enti pubblici sono, tuttavia, tenuti alla copertura delle spese sostenute dall'Associazione, in relazione alle attività, indicate al punto f del medesimo articolo 4, di volta in volta affidate.

3. Le attività di informazione e di accoglienza turistica dovranno essere svolte a favore di tutti i soggetti della Valle di Ledro, che possano essere interessati.

4. Per le attività di marketing e di vendita dei prodotti turistici, l'Associazione realizza interventi e iniziative a favore di tutti i soggetti interessati, i quali si faranno carico delle risorse occorrenti, secondo il principio di correlazione tra progetti e provenienza territoriale delle risorse. Per tali finalità sarà adottata la separazione contabile e amministrativa stabilita dall'articolo 9, comma 8.1 della legge provinciale sulla promozione turistica.

5. La quota annuale di contribuzione in conto gestione a carico del Comune di Ledro e degli enti pubblici associati, deve essere stabilita in modo da consentire agli stessi l'inserimento dei necessari fondi nei bilanci preventivi e negli altri strumenti di programmazione economica.

6. Il contributo in conto gestione e gli eventuali acconti devono esse-

re versati entro trenta giorni dall'emissione della fattura e non potrà essere sospeso o ritardato per nessun motivo, salva la facoltà del consiglio di amministrazione di ridurre, sospendere o dilazionare, in tutto o in parte il contributo in conto gestione per eccezionali o rilevanti motivi.

7. In caso di ritardato pagamento, l'importo dovuto è maggiorato, a titolo di penale, degli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea aumentato di tre punti.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI **Articolo 17 (Organi)**

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'assemblea dei soci;
- b. il consiglio di amministrazione;
- c. il revisore;
- d. il collegio dei probiviri.

Articolo 18 (Assemblea dei soci)

1. Le assemblee sono convocate dal presidente del consiglio di amministrazione e sono ordinarie e straordinarie.

2. L'assemblea ordinaria:

- a. approva il piano operativo annuale, il bilancio e la destinazione degli utili;
- b. nomina i componenti del consiglio di amministrazione, il revisore e il collegio dei probiviri;
- c. determina i compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo, se nominato, al revisore e al collegio dei probiviri;
- d. delibera sulla responsabilità, la revoca e le dimissioni degli amministratori e degli altri organi dell'Associazione;
- e. approva i regolamenti;
- f. stabilisce l'ammontare della quota annuale;
- g. delibera su tutti gli altri argomenti riservati all'assemblea dei soci dalla legge e dallo Statuto.

3. L'assemblea straordinaria:

- a. delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Associazione;
- b. nomina i liquidatori e ne determina i poteri e i compensi.

4. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno oppure quando lo richiede il consiglio di amministrazione o un numero di soci, che rappresenti almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. In quest'ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro venti giorni dalla richiesta, che deve essere scritta e contenere l'indicazione dell'ordine del giorno.

5. La convocazione dell'assemblea deve avvenire mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza ovvero consegnata a mano nello stesso termine; la convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello del-

la prima.

6. In caso di mancato adempimento delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa comunque validamente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori siano presenti o informati della riunione e nessuno dei presenti si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 19 (Costituzione dell'assemblea, quorum deliberativo, voti)

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando sono presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dallo Statuto.

2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando siano presenti almeno i tre quarti dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni per la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto devono essere prese col voto favorevole dei due terzi dei voti rappresentati in assemblea; le deliberazioni per lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio devono essere adottate col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

3. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vicepresidente del consiglio di amministrazione ovvero, in assenza anche di questi, da persona eletta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

4. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario verbalizzante, anche tra persona non socio. Tale nomina non avviene quando all'assemblea partecipa un notaio.

5. Hanno diritto di voto i soci persone fisiche e i rappresentanti legali o loro delegati dei soci diversi dalle persone fisiche, che risultano iscritti nel libro dei soci, da almeno novanta giorni e che siano in regola col versamento della quota associativa.

6. Ciascun socio ha diritto ad esprimere un solo voto.

7. I soci che, per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto di voto. Le deleghe devono essere firmate e accompagnate da copia di un documento valido di identità del delegante.

8. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci ed è vietato rilasciare deleghe in bianco, a pena di nullità della delega stessa.

9. Con apposito regolamento sono disciplinate eventuali ulteriori modalità di funzionamento delle assemblee.

Articolo 20 (Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto da tredici membri, nel rispetto delle seguenti riserve:

a. sette appartenenti ai comparti indicati nei punti da 1) a 10) del precedente articolo 16;

b. due appartenenti alle associazioni di categoria, di cui al punto 11) del precedente articolo 16;

c. uno appartenente alle associazioni ovvero persona fisica, di cui ai pun-

ti 12) e 13) del precedente articolo 16;
d. due appartenenti alle associazioni Pro Loco;
e. il sindaco del Comune di Ledro o un suo delegato.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono eletti dall'assemblea ordinaria tra i soci persone fisiche e tra i rappresentanti legali o loro delegati dei soci diversi dalle persone fisiche, ad eccezione del rappresentante del Comune di Ledro, secondo le disposizioni contenute in apposito regolamento.

3. Il consiglio di amministrazione, nella sua prima seduta, nomina, fra i propri componenti, il presidente e il vicepresidente dell'Associazione, fermo restando quanto previsto dal comma 4 bis, dell'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica.

4. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione per scadenza del termine ha, tuttavia, effetto dalla data di nomina del consiglio di amministrazione per il successivo triennio. I membri del consiglio di amministrazione non possono essere rieletti per più di tre mandati consecutivi.

Articolo 21 (Presidente del consiglio di amministrazione)

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è il presidente dell'Associazione e ne ha la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente.

2. Previa apposita deliberazione del consiglio di amministrazione, il presidente può conferire speciali procure per singoli atti o categorie di atti ovvero può essere delegato al compimento di singoli atti di gestione.

3. Il presidente può adottare, in caso di necessità, gli atti ritenuti urgenti ed indifferibili; in tali casi deve contestualmente convocare il consiglio di amministrazione per la ratifica degli atti assunti in via d'urgenza.

Articolo 22 (Funzioni del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, con esclusione di quelli riservati all'assemblea dalla legge e dallo Statuto.

2. Il consiglio di amministrazione adotta, verifica ed attua un modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Associazione, idoneo a prevenire la commissione degli illeciti amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche.

3. Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie competenze, ad eccezione della redazione del bilancio, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle questioni che incidono sui rapporti tra l'Associazione e i soci, ad un comitato esecutivo, di cui determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

4. Il comitato esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione tra i propri membri ed è composto: dal presidente, da uno dei rappresentanti delle associazioni di categoria, da uno dei rappresentanti delle associazioni Pro Loco, dal Sindaco del Comune di Ledro o suo delegato nonché da un ulteriore eventuale numero di componenti. Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione.

5. Il comitato esecutivo potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e

straordinaria amministrazione, risultanti dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e modalità indicati nella delega stessa.

6. Il comitato esecutivo deve riferire nella riunione immediatamente successiva del consiglio di amministrazione, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Associazione.

Articolo 23 (Convocazione e deliberazioni del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogniqualvolta vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno cinque componenti del consiglio stesso.

2. Ogni membro del consiglio di amministrazione deve dare comunicazione agli altri componenti di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione dell'Associazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

3. Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Articolo 24 (Integrazione del consiglio di amministrazione)

1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i rimanenti componenti provvedono a sostituirli, ai sensi del primo comma dell'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza dei membri sia sempre costituita da soci o da rappresentanti di soci persone giuridiche comunque nominati dall'assemblea e siano rispettate le riserve di posti stabilite dall'articolo 20.

2. Se viene meno la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.

3. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il presidente deve convocare d'urgenza l'assemblea e adottare gli atti necessari per l'ordinaria amministrazione, fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Articolo 25 (Revisore)

1. Per la vigilanza sulla gestione, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile e per la revisione legale dei conti dell'Associazione, l'assemblea nomina un revisore effettivo e un revisore supplente, iscritti nel registro dei revisori legali, tra persone che non siano membri dell'Associazione e non abbiano rapporti di qualsiasi natura con i soci.

2. L'assemblea nomina il revisore effettivo e il revisore supplente, all'interno di una lista di almeno tre nomi proposta dal consiglio di amministrazione.

3. Il revisore dura in carica tre esercizi sociali ed è rieleggibile.

4. Il revisore scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha tuttavia effetto dalla data di nomina del revisore per il successivo triennio.

Articolo 26 (Collegio dei probiviri)

1. Il collegio dei probiviri è nominato dall'assemblea tra i soci ed è

composto da tre membri effettivi e due supplenti, per il caso di mancanza, assenza o incompatibilità dei membri effettivi. Il collegio dei probiviri rimane in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti una sola volta.

2. Possono essere devolute alla decisione del collegio dei probiviri tutte le controversie tra soci ovvero tra soci e l'Associazione, che non siano di competenza di altri organi dell'Associazione. Sono sottratte alla competenza del collegio dei probiviri le controversie, che non possono formare oggetto di transazione, ai sensi dell'art. 1966 del codice civile, in quanto sottratte alla disponibilità delle parti.

3. Il collegio dei probiviri definisce le controversie in via bonaria, mediante una proposta transattiva, la cui accettazione ha valore negoziale tra le parti.

4. I componenti del collegio dei probiviri devono astenersi dal prendere parte alle decisioni sulle controversie che li riguardano personalmente ovvero che riguardano loro parenti o affini entro il quarto grado.

Articolo 27 (Direttore)

1. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore dell'Associazione, previo esperimento di prova selettiva, tra persone in possesso di adeguata esperienza professionale nel settore del marketing turistico-territoriale e ne fissa il compenso, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro del settore di riferimento.

2. Il direttore è il capo del personale, coordina le attività della Associazione, attua le deliberazioni degli organi sociali, assiste alle riunioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo, se costituito e del collegio dei probiviri, redigendone i verbali; predisponde il contenuto del bilancio, del piano operativo annuale e degli altri atti da sottoporre all'approvazione degli organi statutari, secondo le direttive impartite dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente, garantendo la regolarità formale e contabile del bilancio e degli atti predisposti; provvede alla acquisizione, tutela e custodia dei beni dell'Associazione nonché alle ulteriori funzioni, attribuitegli dal consiglio di amministrazione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 28 (Scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio finale)

1. L'assemblea che dichiara lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e i compensi.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'intero patrimonio sociale, risultante dalla liquidazione, sarà devoluto, secondo le norme vigenti, ad enti aventi scopi e finalità analoghe.

Articolo 29 (Regolamenti)

1. Per meglio disciplinare il funzionamento dell'Associazione e in particolare i rapporti tra l'Associazione e i soci, stabilendo criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività sociale, il consiglio di amministrazione può adottare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente per l'approvazione all'assemblea dei soci.

2. I rapporti con i soci potranno altresì essere regolati con contratti in

relazione a determinati affari.

3. Con apposito regolamento è disciplinata la struttura organizzativa dell'Associazione, in modo da garantire la separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione.

Articolo 30 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto dallo Statuto, valgono le norme in materia di associazioni nonché le norme della Provincia Autonoma di Trento in materia di turismo e promozione turistica, con particolare riferimento a quelle stabilite per gli enti previsti dall'articolo 9 della legge provinciale 11 giugno 2002, n.8 e successive modifiche.

Articolo 31 (Norma Transitoria)

1. Il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica fino alla nomina del nuovo Organo Amministrativo a seguito dell'approvazione delle modifiche dello statuto da parte del competente Servizio della Provincia Autonoma di Trento.

2. Avuta notizia della approvazione la Presidente dell'Associazione convocherà, entro 60 (sessanta) giorni, l'assemblea per l'approvazione del regolamento per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e per la nomina dello stesso.

Ledro (TN), via al Lago n. 1, il giorno ventitre luglio duemiladiciannove.

F.to: Maria Demadonna

F.to: Paolo Piccoli (L.S.)